

4 novembre 2008

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PACE

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno della seduta odierna prevede l'esame del disegno di legge: "Modifica al Codice Civile per l'acquisto di una parte delle capacità speciale di agire da parte del minore"

Invito quanti intendano intervenire o presentare osservazioni od emendamenti a prenotare il proprio intervento. Il relatore, senatore Bellesi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

BELLESI, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge ha avuto origine dall'esame della realtà giuridica che i minori di 18 anni vivono quotidianamente: abbiamo riscontrato che molto spesso essi concludono contratti anche se la legge non lo prevede apertamente, semplicemente quando fanno acquisti o quando timbrano un biglietto dell'autobus, o ancora se prestano un oggetto di valore ad un amico, oppure lasciano una borsa al deposito bagagli della stazione e così via. Questo, come voi certamente sapete, è reso possibile da una sorta di "escamotage giuridico" in quanto, nel momento in cui il minore conclude un accordo di tipo contrattuale viene considerato rappresentato dei propri genitori o tutori. Appurato che le attuali generazioni di adolescenti godono ormai di un'ampia autonomia e sono molto indipendenti rispetto al passato siamo convinti che se ne debba prendere atto e tenerne conto nel modificare la nostra realtà giuridica mediante una sorta di anticipo della capacità di agire, che altrimenti spetterebbe soltanto ai maggiori di 18 anni. Analizzando con attenzione i primi articoli del Codice Civile ci si accorge che già adesso la legge spesso concede ai minori più importanza di quando non sembri dalla semplice lettura dell'art. 2 che dichiara incapaci di agire i minori di 18 anni e in particolare si vuole fare riferimento al secondo comma dell'art. 2 secondo il quale: "Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro." Una norma di questo genere, sulla capacità di lavoro, inserita in un articolo che tratta della capacità di agire, farebbe infatti pensare ad una sorta di capacità giuridica speciale, concetto sul quale si soffermano anche numerose associazioni che operano nel campo dei diritti dei minori, per chiedere, (forti anche di numerose interpretazioni dottrinali che si orientano in tal senso), che un minore possa firmare il contratto di soggiorno senza che sia necessario l'intervento del rappresentante legale. Perché dunque non ipotizzare, procedendo sulla traccia di questo ragionamento, una forma di capacità di agire "speciale"? Ulteriori gravi scelte viene ritenuto in grado di fare il minore dagli articoli 250 e 316, ultimo comma, laddove nel secondo comma dell'art. 250 si afferma che: "il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso" e nell'ultimo comma che: "il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età". Dunque, in questi casi, il minore è in grado di fare delle scelte ben gravi, che determineranno l'andamento del suo futuro ed incideranno pesantemente sulla sua quotidianità, senza essere emancipato e in piena autonomia. Stesso principio, si potrebbe ravvisare nell'ultimo comma dell'art. 316 in quanto prevede, nel caso in cui ci siano contrasti fra i genitori su importanti questioni di gestione della famiglia, che: "il giudice, sentiti i genitori e il figlio, se maggiore di 14 anni, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare." La riflessione su questi articoli rafforza nella convinzione che i minori siano in grado di gestire situazioni e circostanze che vanno ben oltre la normale capacità giuridica e anzi che vi sia già in alcune parti della legislazione vigente un riconoscimento di questo dato di fatto cui occorre dare un riconoscimento normativo più articolato e completo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.

MARTELLI. Onorevoli colleghi, a sostegno di quanto illustrato dal relatore vorrei evidenziare che questa proposta intende fare riferimento alla bozza stilata dall'autorevole studioso Paolo Cendon, professore ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Trieste, che già dal 1986 si è occupato dell'abrogazione dell'interdizione ed inabilitazione e che ha promosso la normativa sull'amministratore di sostegno emanata nel 2004 con legge 9 gennaio 2004 n. 6. Vi si affermava tra l'altro, che "l'ordinamento non debba, nel tratteggiare le statuto delle persone, mostrare eccessivo ossequio verso le categorie formali della tradizione, per aderire invece ad un concetto di capacità/incapacità di tipo funzionale." E, a proposito della estensione della possibilità di agire dei soggetti minori, che "si tratta di correttivi suggeriti e, anzi, resi ormai indifferibili dalla indiscussa anticipazione del processo di maturazione cognitiva del minore nell'epoca attuale, grazie anche ai progressi scientifici e culturali e all'evoluzione del costume sociale prodottisi negli ultimi decenni." Da tale autorevole parere ci sentiamo confortati e sostenuti nella nostra scelta di anticipazione di parte della capacità di agire, pur con delle limitazione dettate esclusivamente a protezione dei minori e non già a limitarne le facoltà.

PRESIDENTE. Grazie. È iscritto ora a parlare il senatore Paci. Ne ha facoltà.

PACI. Onorevoli colleghi concordo con quanto esposto dall'autorevole relatore e dal collega Martelli, mi preme però sottolineare alcuni aspetti tecnici di questa proposta estremamente circostanziata circa i confini che dovrebbe avere la capacità di agire per i minori dai 14 anni: pur chiedendo infatti il riconoscimento di uno stato di fatto già esistente, siamo consapevoli che un'eccessiva libertà di manovra in un'età compresa fra l'adolescenza e la giovinezza potrebbe rivelarsi controproducente, quindi abbiamo voluto porre dei limiti ben precisi: innanzitutto un limite di età, i quattordici anni che, a nostro avviso potrebbe segnare il passaggio dalla fanciullezza all'adolescenza, poi un limite di natura economica che ci è subito apparso necessario, pensando alla possibilità di decidere autonomamente l'acquisto di beni il cui uso richiede accortezza e responsabilità, come per esempio uno scooter. Abbiamo voluto subito escluderla perché non riteniamo questa sia una scelta da fare indipendentemente dall'approvazione dei familiari: un acquisto di questo genere comporta la necessità di avere costantemente dei mezzi economici che nella maggior parte dei casi ragazzi di quest'età non posseggono (per il pagamento dell'assicurazione, del carburante) occorre inoltre avere il permesso di guida e il posto per riporre lo scooter: condizioni difficilmente realizzabili senza la collaborazione degli adulti. Al contrario un limite di spesa di 500 euro rappresenta, a nostro avviso, un tetto più che sufficiente per permettere di sostenere acquisti che si potrebbero definire "comuni": vestiario, dischi, libri, alimentari, ingressi ai locali e agli spettacoli, piccoli spostamenti. All'interno di questo limite è contenuta la cifra di cui normalmente gli adolescenti possono disporre, secondo un'indagine condotta tempo fa da alcuni sociologi e pubblicata su alcuni quotidiani nazionali. Il terzo limite ci è apparso necessario dall'osservazione del fenomeno, ormai molto diffuso fra i giovani, del sottoporsi a tatuaggi e piercing sempre più originali e vistosi. Possiamo affermare, senza tema di smentita, che questi interventi sul proprio corpo possono essere compresi nella categoria delle lesioni seppure lievissime, perché si tratta di "alterazioni anatomiche" permanenti. La scelta di trasformare la propria immagine con queste operazioni permanenti può essere fatta, in età adolescenziale, per aderire ad una moda o a una richiesta più o meno esplicita del gruppo cui si appartiene, ma non è da escludere che possa comportare ripensamenti futuri. Anche in questo caso quindi ci è sembrato che una riflessione con un adulto possa servire a non operare scelte affrettate o sbagliate. Infine ci siamo chiesti come poter fare per evitare la libera vendita di alcolici ai giovani perché abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi quali tragici avvenimenti causa l'abuso di alcolici e l'uso di droghe: ecco perché abbiamo inserito il riferimento a sostanze che alterino lo stato di salute fisico e psichico; quest'ultima previsione ci sembra anzi un rafforzativo della normativa vigente, che possa ulteriormente proteggere i giovani dalla tentazione dello "sballo".

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Principi. Ne ha facoltà.

PRINCIPI. Grazie, signor Presidente. Onorevoli colleghi, certamente condivido quanto esposto sinora circa l'analisi sulla grande autonomia ed indipendenza di cui godono le nuove generazioni, mi chiedo tuttavia se i termini che sono stati inseriti nel terzo comma dell'art. 2 riguardanti le limitazioni a questa "anticipata capacità d'agire" siano sufficienti a realizzare le intenzioni qui espresse dal relatore e dai suoi sostenitori riguardo l'acquisto di una maggiore consapevolezza da parte dei nostri giovani. A mio avviso la modifica di una materia così sensibile necessiterebbe di ulteriori specificazioni ed approfondimenti che rimanderebbero ad un rinvio nella revisione di tale disciplina normativa trattandosi di un ambito delicatissimo; mi chiedo inoltre se queste ipotetiche gravi responsabilità attribuite ai nostri giovanissimi non possano creare allarme sociale e diffusa disapprovazione da parte dei cittadini nell'operato dell'organo legislativo cui sempre viene richiesto grande rigore nell'affrontare tematiche di questa gravità.

PRESIDENTE. Dichiaro a questo punto conclusa la discussione generale e do nuovamente la parola al relatore per la replica.

BELLESI, relatore. Circa la critica espressa dal collega Principi faccio presente che il Codice Civile spesso si esprime in modo molto più conciso di quanto non faccia il nostro disegno di legge, con l'introduzione del terzo comma dell'art. 2, ove è normale prassi, pienamente riconosciuta dalla dottrina, che la giurisprudenza o il legislatore stesso interpretino ed applichino la norma alle singole situazioni. A tacitare ulteriori possibili preoccupazioni dell'opinione pubblica mi preme inoltre mettere in chiaro come sia preoccupazione costante del legislatore e quindi nostra, assicurare la "sicurezza nei traffici" cioè la certezza, da parte di chi conclude un accordo di natura economica, che alle obbligazioni previste dal contratto venga dato regolare adempimento, o che, in caso contrario, qualora ci sia inadempimento e, addirittura ne derivi un danno, la parte lesa venga adeguatamente risarcita. Dal momento che le modifiche proposte agli articoli 2 e 316 del Codice Civile prevedono la possibilità di contrattare anche per i minori, che non hanno responsabilità civile, verrebbe proprio a mancare la sicurezza nei traffici. Abbiamo così modificato anche l'art. 2048 aumentando la responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Abbiamo creato, con l'art. 4 del disegno di legge, una forma di solidarietà tra queste figure di riferimento ed i minori, consapevoli che si potrebbe superare la cifra posta come limite alle contrattazioni.

PRESIDENTE. Do la parola al Ministro delle politiche giovanili onorevole Spegne Schiavoni.

SPEGNE SCHIAVONI, ministro delle politiche giovanili. Onorevoli senatori, l'attenzione alle numerose e pressanti problematiche espresse dal mondo giovanile costituisce parte fondamentale dell'operato di questo governo, forse di minore visibilità, rispetto alle tematiche economiche, ma di grande rilevanza, perché i nostri giovani rappresentano il nostro futuro ed ogni scelta che li riguarda deve consistere in un investimento altamente produttivo in termini di consapevolezza partecipazione e, perché no, moralità, da parte dei cittadini di domani. Risultati così ambiziosi non si possono raggiungere lasciandosi paralizzare dai timori del nuovo, avendo paura di azzardare laddove invece si vogliono dare spazi di autonomia, all'interno di un sistema di regole ben definite e certe. Quello che si intende fare con questo disegno di legge autorizzato dal governo, è proprio un'operazione altamente innovativa, che può avere un grande impatto emotivo, come si deduce dagli interventi precedenti, ma affatto avventata; mi sia consentito infatti sottolineare che la proposta egregiamente illustrata dai senatori della maggioranza si sostanzia non solo di autorevoli pareri da parte di studiosi del diritto, ma anche di studi effettuati sulle necessità del mondo giovanile da parte di numerosi sociologi e psicologi, che evidenziano come i giovani siano in grado di gestire con responsabilità gli strumenti per gestire la loro indipendenza, quando questi facciano parte di un quadro la cui cornice sia ben visibile e quando le regole da rispettare siano chiare e soprattutto condivise. Ebbene cari colleghi questo disegno di legge non fa altro che questo: consegnare ai nostri giovanissimi i dispositivi giuridici, ben definiti mediante i quali si possa dare soddisfazione ai bisogni più comuni dei ragazzi più giovani, facendoli al tempo stesso riflettere sulle implicazioni di scelte più importanti, che sono loro precluse fino alla maggior età. Questo nuovo

sistema normativo, a nostro avviso avvia i giovani ad una acquisizione della responsabilità e della maturità graduale e dunque senz'altro più completa e certa di quanto non avvenga adesso.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dei singoli articoli.

Metto dunque ai voti l' articolo 1.

Il Senato approva.

All'art. 2 del disegno di legge è stato proposto l'emendamento 2.1 che invito il presentatore ad illustrare.

TAGLIACOZZO. Onorevoli colleghi, a mio avviso occorre fare una differenza fra i minori che ancora dipendono economicamente dalla famiglia, rispetto a quelli che invece, prestando attività lavorativa percepiscono un reddito proprio: questi ultimi possono far fronte ad obbligazioni più gravose, rispetto ai loro coetanei che ancora studiano, quindi propongo di aggiungere all'art. 2, terzo comma, del disegno di legge, la previsione di un limite di spesa della metà del reddito mensile percepito dal minore contraente, accanto a quello generico di 500 euro; dunque al terzo comma dell'art. 2, dopo le parole "il cui valore patrimoniale non superi i 500 euro" andrebbero inserite le seguenti parole: "o una quota del 50% del reddito percepito".

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore su questo emendamento. Può intervenire, ne ha facoltà.

BELLESI, relatore. Un giovane fra i 14 e 18 anni, lavorando per lo più come apprendista o con contratti di formazione, difficilmente, allo stato delle cose, percepisce redditi mensili di molto superiori ai 1000 euro, quindi la proposta del collega appare già in qualche modo compresa nella proposta dell'art. 2. Al contrario la diversificazione fra giovani lavoratori non andrebbe, a mio parere, a discapito della semplicità di lettura e comprensione del nuovo testo di legge, quindi non è opportuna.

PRESIDENTE. Passo ora la parola al Ministro delle politiche giovanili. Onorevole Spagne Schiavoni può intervenire, ne ha facoltà.

SPEGNE SCHIAVONI, ministro delle politiche giovanili. Anche a mio parere l'impianto normativo della proposta è completo ed esauriente e non necessita di ulteriori aggiunte o chiarimenti di sorta che possano in qualche modo complicarne la comprensione o l'applicazione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento 2.1.

Il Senato non approva.

Metto ai voti l'articolo 2.

Il Senato approva.

Passiamo infine alla votazione degli ultimi articoli per i quali non sono stati proposti emendamenti.

Metto ai voti l'art. 3.

Il Senato approva.

Metto ai voti l'art. 4.

Il Senato approva.

Metto ai voti l'art. 5.

Il Senato approva.

VAROLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VAROLI. Presidente, onorevoli colleghi, Signor Ministro, la proposta di legge che oggi è sottoposta a votazione, come hanno chiaramente e ampiamente spiegato i miei colleghi è finalizzata a far acquisire ai nostri giovani consapevolezza e responsabilità, dando loro fiducia. Quale differenza rispetto alle antiche teorie educative basate esclusivamente sulla repressione e finalizzate al controllo di

comportamenti ritenuti “a rischio sociale”: qui si vuole stimolare innanzitutto la crescita della persona e del cittadino che impara a muoversi in un ambito legislativo, creato apposta per lui, già durante l'adolescenza. Le future generazioni non potranno non apprezzarne gli indubbi vantaggi pratici e sono sicuro che ne constateranno anche la validità dal punto di vista educativo. Già oggi il disegno di legge è stato sottoposto alla lettura di una rappresentanza di giovani fra i 14 e i 16 anni che ne hanno dato una valutazione molto positiva ed anzi, hanno collaborato a definire i limiti alla nuova capacità di agire mostrando grande consapevolezza e senso di responsabilità. Il gruppo che rappresento condivide pienamente tale impostazione metodologica per affrontare le numerose e complesse problematiche giovanili, quindi non posso che essere entusiasta che tale nuova legge abbia finalmente concluso il proprio iter.

Per questi motivi il mio voto e quello dei senatori che rappresento è favorevole alla proposta.

FOCANTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOCANTE. Presidente, onorevoli colleghi, Signor Ministro, comunico subito che il mio voto e quello dei senatori che rappresento sarà contrario alla proposta di legge presentata oggi in aula. A nostro parere non si può dare maggiore responsabilità e libertà contrattuale ai minori di 14 anni, in un periodo in cui da più parti le agenzie sociali delegate all'educazione denunciano come molte famiglie siano refrattarie o addirittura assenti nel seguire l'educazione dei propri figli! Questo sarebbe il primo problema da affrontare, andando alla radice delle questioni giovanili di qualunque tipo e chiedendosi il perché di questa sorta di abbandono del proprio fondamentale ruolo da parte di molti, moltissimi genitori. Un'indagine di questo tipo richiederebbe cura e tempi adeguati e potrebbe porci dinnanzi a problemi di difficile soluzione, ma è imprescindibile per affrontare qualunque problematica ci venga posta, pur con urgenza, dal mondo giovanile.

La proposta di cui il senatore Bellesi ci ha parlato, appare invece come una scorciatoia che, è vero, stigmatizza un dato di fatto, ma che non risolve una condizione che spesso non è di autonomia, bensì di mancanza, laddove non c'è spirito di indipendenza, ma arte di barcamenarsi di fronte alla quasi totale assenza di punti di riferimento forti. Se questa proposta si trasformerà in legge, potrebbe addirittura rivelarsi in seguito dannosa, allorquando i giovani, ormai abituati a gestirsi in tutto e per tutto da soli, riterranno che qualunque agenzia educativa: famiglia, scuola, chiesa, siano istituzioni noiose e pedanti e pensino che per diventare adulti basti soltanto avere la possibilità di gestirsi un piccolo gruzzolo, chissà come raggranellato, di 500 euro. Mi auguro che il futuro non debba essermi testimone.

PRESIDENTE. Terminate le dichiarazioni di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Il Senato approva.